



KEPTORCHESTRA - Statuto

" KEPTORCHESTRA "

Associazione culturale senza scopo di lucro
STATUTO



Art. 1 – Denominazione e Sede

L'Associazione è denominata " KEPTORCHESTRA ". Trattasi di Associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

La sede associativa è stabilita in Comune di MIRA in via Enrico Toti 33.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non persegue fini di lucro. Fini associativi sono lo studio, la pratica, l'approfondimento, la diffusione della musica, stimolare le attività concertistiche, didattiche e di ricerca musicale. Per il miglior perseguimento dei fini associativi potrà organizzare, promuovere o partecipare a dibattiti, conferenze, spettacoli, pubbliche esecuzioni. Le attività didattiche destinate ai soci saranno gratuite fatta salva la possibilità di richiedere a ciascun partecipante un contributo economico necessario esclusivamente a coprire le spese strettamente legate allo svolgimento dell'attività didattica quali a titolo puramente indicativo ed esemplificativo: acquisto di materiale didattico e strumenti musicali, rimborsi spese ai docenti soci e le parcelle ai docenti non soci. L'Associazione potrà stipulare accordi/convenzioni con Istituti scolastici pubblici o privati, di ogni ordine e grado per diffondere la conoscenza della musica e lo studio dei singoli strumenti musicali. L'Associazione potrà richiedere anche l'affiliazione ad altri Enti Riconosciuti di Promozione Culturale e Sociale costituiti a livello nazionale, europeo ed extra europeo ed aventi scopi e finalità affini alle proprie. Potrà inoltre possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione aule, sale per concerti, attrezzature sia mobili che immobili, esserne proprietaria, fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

Art. 3 – Soci

I soci si distinguono nelle seguenti categorie: Fondatori – Ordinari. Possono essere Soci Ordinari i cittadini italiani e/o stranieri, le persone giuridiche, altre Associazioni che, avendone fatta domanda, siano accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio. La domanda e la risposta, positiva o negativa, possono essere formulate anche verbalmente. Non sono ammesse partecipazioni temporanee o limitate relativamente a diritti e doveri. Tutti i Soci hanno diritto di voto in Assemblea purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione. Sono Soci Fondatori le persone indicate nell'atto costitutivo. Hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.

Art. 4 – Doveri e Diritti dei Soci

I Soci Fondatori e Ordinari hanno l'obbligo di corrispondere la quota associativa annuale, hanno l'obbligo di rispettare, senza deroghe, le disposizioni contenute nel presente Statuto Associativo.

I soci hanno il diritto di partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. Hanno diritto di voto e possono candidarsi alle cariche dell'Associazione. Gli obblighi e i diritti dei Soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo ad eccezione della trasmissione mortis causa. La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità, per radiazione deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo. I Soci minori devono farsi rappresentare da un genitore o altra persona maggiorenne, designata all'atto della richiesta di associazione, che assumerà tutti i diritti e i doveri di socio per suo conto e fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 5 – Organi Sociali

Gli organi sociali sono costituiti da: Assemblea dei Soci – Consiglio Direttivo – Presidente – Vice Presidente – Direttore Artistico - Segretario – Collegio dei Revisori Contabili – Collegio dei Probiviri.

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'Organo deliberativo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente entro il mese di novembre di ciascun anno sociale. L'Assemblea Ordinaria approva il Rendiconto Economico e Finanziario e il bilancio preventivo presentati dal Consiglio Direttivo, elegge il Consiglio Direttivo. Elegge inoltre il Collegio dei Revisori Contabili e il Collegio dei Probiviri, se ritenuti necessari.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta esso lo ritenga necessario o quando ne faccia motivata richiesta per iscritto almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione. Sia nell'Assemblea Ordinaria che in quella Straordinaria ogni Socio, sia esso persona fisica o altra Associazione o Ente, ha diritto ad un solo voto. La convocazione delle Assemblee avverrà con pubblicazione affissa nella sede dell'Associazione e/o in altri locali riservati all'Associazione e abitualmente frequentati dai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita. E' ammessa inoltre la convocazione tramite posta elettronica o altro mezzo telematico. L'avviso di convocazione dovrà contenere: luogo, data e ora, sia in prima che in seconda convocazione, l'ordine del giorno da discutere e tutta la documentazione, luogo, data e ora, sia in prima che in seconda convocazione, l'ordine del giorno da discutere e tutta la documentazione, ad esempio la copia del rendiconto, necessaria ai Soci per deliberare su atti a loro conosciuti. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria ad eccezione di quella convocata per lo scioglimento dell'Associazione, è valida ed atta a deliberare quando siano presenti almeno il cinquanta per cento dei soci in caso di prima convocazione ed almeno un terzo dei soci in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice degli intervenuti. I Verbali delle Assemblee saranno resi noti ai Soci con le stesse modalità di convocazione.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. Deve redigere ogni anno il rendiconto economico finanziario consuntivo e quello preventivo. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Ordinaria, è composto da cinque membri e dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e, se ritenuti necessari, il Vice Presidente, il Segretario, il Direttore Artistico stabilendone compiti e prerogative. Le prestazioni di tutti i Soci

Veratuto

D

dirigenti dell'Associazione sono rese a titolo gratuito ed onorifico, potranno però essere rimborsate le spese sostenute dai singoli nell'espletamento di specifici incarichi legati al funzionamento dell'Associazione. Tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate e corredate della necessaria documentazione affinché si possa procedere al loro rimborso. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre avvalersi della collaborazione di esperti esterni all'Associazione, non soci, corrispondendo loro un compenso adeguato alla prestazione fornita e alle possibilità economiche dell'Associazione. Fra tali consulenti esterni potrà anche essere individuata la figura del Direttore Artistico se non presente idonea professionalità fra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 8 – Presidente

Viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo e resta in carica cinque anni. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha il potere di firma con possibilità di nominare procuratori speciali, ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti. Potrà aprire e chiudere conti presso istituti bancari o postali, concludere contratti, stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

Art. 9 – Patrimonio ed Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e/o da terzi, dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di spettacoli, da contributi elargiti da Enti pubblici o privati e da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione. La quota associativa è obbligatoria e di importo uguale per ciascun socio. Trattandosi della prima entrata indispensabile al funzionamento dell'Associazione, non è cumulabile né rivalutabile e non sarà restituita al socio che per qualsiasi motivo, recesso o radiazione, esca dall'Associazione. Il Patrimonio sociale è costituito da strumenti musicali, attrezzature, dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati, da tutti gli altri beni mobili ed immobili, da donazioni lasciti e successioni.

Art. 10 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Ai fini fiscali farà fede l'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

E' passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello Statuto, di comportamenti non conformi alla dignità ed ai doveri di Socio. Le sanzioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, che darà al socio la possibilità di presentare una memoria difensiva anche attraverso terza persona e potranno comportare anche la radiazione dall'Associazione.

Art. 12 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validi.

Art. 13 – Scioglimento

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea dei Soci e composta almeno dai quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di decisione di scioglimento dovrà prima essere posta in essere la fase di liquidazione. I liquidatori nominati dall'Assemblea, dovranno provvedere all'incasso di tutti i crediti, alla vendita di beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione e al pagamento di tutti i debiti. Al termine della fase di liquidazione, eventuali avanzi di gestione, utili, riserve, depositi bancari e/o postali non potranno essere in alcun modo distribuiti ma dovranno essere devolute ad altra Associazione avente le stesse finalità o, in mancanza, ad enti benefici.

La ratifica del bilancio di chiusura, della effettiva cessazione dell'Associazione e l'Ente al quale devolvere l'eventuale disavanzo saranno di competenza dell'ultima Assemblea dei soci convocata dai liquidatori.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e le norme di volta in volta emanate dal Consiglio Direttivo. Tali norme, che non devono in ogni caso contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto, hanno efficacia statutaria.

Art. 15 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento vale quanto indicato negli articoli precedenti.

Per P. b.

A.